

Regolamento per la concessione di contributi per iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)

Sommario

Articolo 1 oggetto

Articolo 2 interventi finanziabili

Articolo 3 beneficiari

Articolo 4 contenuti e modalità di emanazione e comunicazione degli avvisi

Articolo 5 modalità di presentazione delle domande e documentazione allegata

Articolo 6 procedure di valutazione

Articolo 7 modalità di comunicazione degli atti del procedimento e di concessione dei contributi

Articolo 8 principi generali per l'ammissibilità delle spese

Articolo 9 spese ammissibili

Articolo 10 spese non ammissibili

Articolo 11 rendicontazione e documentazione

Articolo 12 entrata in vigore

articolo 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (*Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità*), i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i progetti diretti a diffondere la cultura per la parità di genere.

2. Il regolamento disciplina altresì i requisiti dei beneficiari ed i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in base agli indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

articolo 2 interventi finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 22/2021, l'Amministrazione regionale sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

2. Per garantire trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 22/2021:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

- b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;
 - c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;
 - d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;
 - e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;
 - f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;
 - g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.
3. I progetti che l'Amministrazione regionale sostiene afferiscono, in base a quanto indicato specificamente dagli avvisi pubblici di cui all'articolo 4, di seguito avvisi, ad azioni positive e iniziative speciali, di seguito denominati interventi, volte a promuovere la cultura della parità di genere, a ridurre situazioni di svantaggio, a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile del territorio regionale.
4. La misura del contributo per ciascuna tipologia progettuale è indicata negli avvisi.

articolo 3 beneficiari

1. Gli avvisi pubblici determinano le tipologie ed i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi, nonché eventuali esclusioni.
2. Sono beneficiari del contributo i soggetti che promuovono progetti per sviluppare gli interventi di cui all'articolo 2 individuati dagli avvisi di cui all'articolo 4 tra uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) i soggetti pubblici;
 - b) gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile;
 - c) dalle organizzazioni sindacali e datoriali.
3. I soggetti di cui al comma 2, devono:
 - a) avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - c) soddisfare eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dagli avvisi.

articolo 4 contenuti e modalità di emanazione e comunicazione degli avvisi

1. Gli avvisi regolano nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi del presente regolamento ed individuano, in base agli indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
2. Gli avvisi sono adottati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di pari opportunità, di seguito Servizio, e determinano:
 - a) gli ambiti tematici specifici;
 - b) la natura e le caratteristiche dei soggetti promotori dei progetti e beneficiari dei

- contributi tra quelli individuati all'articolo 2;
- c) l'ammontare delle risorse da destinare a ciascun ambito o ambiti specifici individuati, nel rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria;
 - d) la durata dei progetti, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 6 e per un periodo non superiore ai 18 mesi, eventualmente prorogato di un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata;
 - e) il periodo di riferimento per l'ammissibilità delle spese;
 - f) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - g) le modalità di selezione dei progetti secondo le procedure valutative a sportello o a bando richiamate all'articolo 6;
 - h) le priorità di selezione, l'eventuale soglia minima di punteggio da raggiungere ed i punteggi dettagliati di valutazione per ognuno dei criteri generali indicati all'articolo 6, comma 3, specificamente individuati in relazione agli ambiti tematici indicati dagli avvisi e funzionali all'elaborazione della graduatoria;
 - i) l'indicazione dettagliata delle spese ammissibili, in base ai principi generali di cui all'articolo 8;
 - j) la misura massima del contributo da assegnare a ciascun progetto e il valore percentuale dello stesso sul totale delle spese ammissibili e l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento;
 - k) l'eventuale possibilità di cumulo dei contributi disciplinati dal presente regolamento con altri contributi o incentivi pubblici;
 - l) la modalità di erogazione del contributo;
 - m) le eventuali modalità e termini di accettazione del contributo;
 - n) gli obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio e alla conforme attuazione del progetto;
 - o) l'ipotesi di rideterminazione e di revoca dei contributi;
 - p) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), in particolare di quanto disposto titolo II, capo III, della medesima legge.
3. Gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

articolo 5 modalità di presentazione delle domande e documentazione allegata

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, da far pervenire all'ufficio, sono stabiliti dagli avvisi, che sono corredati da fac simile della modulistica da allegare.
2. Le domande, a pena di inammissibilità, sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dagli avvisi.
3. La domanda è corredata da attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

articolo 6 procedure di valutazione

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare dal titolo II, capo II, i progetti di cui al presente regolamento sono valutati, secondo quanto indicato negli avvisi:
 - a) con procedura valutativa a sportello nel caso tali interventi consistano nella realizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale ovvero di interventi semplici e concreti in favore della rimozione di situazioni di svantaggio la cui durata massima non superi le 6 giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di sei settimane;

- b) con procedura valutativa a bando nel caso tali interventi corrispondano a progetti complessi i cui tempi di realizzazione siano articolati nel tempo.
2. Per la procedura valutativa a sportello lo svolgimento dell'istruttoria delle domande è posto in capo al Servizio ed è diretta a verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di progetto, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi indicati negli avvisi, l'ammissibilità delle spese.
3. Per la procedura valutativa a bando, esaurita la fase istruttoria relativamente ai requisiti di ammissibilità delle domande da parte del Servizio, viene effettuata la valutazione comparata dei progetti dalla Commissione di valutazione di cui al comma 5 in base ai seguenti criteri generali:
- a) complessità e completezza;
 - b) fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa, in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;
 - c) efficacia nella capacità di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente:
 - 1) efficacia individuata ex ante per progetti che vengono presentati per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e non hanno mai goduto di contributi pubblici;
 - 2) efficacia individuata ex post in base alle evidenze dei risultati già raggiunti per progetti già realizzati nell'ambito del territorio regionale, che hanno beneficiato in passato di contributi pubblici e nei quali siano rilevati punti di forza e vantaggi ottenibili nel replicare o circuitare il progetto nel territorio;
 - d) originalità e carattere innovativo, sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;
 - e) economicità, in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate;
 - f) altri criteri specifici individuati dagli avvisi.
4. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, l'ufficio provvede a richiederli, fissando un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda verrà dichiarata inammissibile.
5. In ordine alla valutazione di cui al comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente, è costituita una commissione di valutazione, di seguito Commissione, presieduta dal Direttore stesso o suo delegato e composta da due funzionari della medesima struttura, di cui uno verbalizzante, dalla Presidente della Commissione regionale pari opportunità o suo delegato, dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità o sua delegata o delegato tra le Consigliere o i Consiglieri regionali di area vasta.

articolo 7 modalità di comunicazione degli atti del procedimento e di concessione dei contributi

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, tutte le comunicazioni tra l'amministrazione ed i richiedenti beneficiari relative al procedimento amministrativo contributivo, comprese quelle di concessione del contributo, avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) attraverso l'indirizzo del Servizio.
2. Per la procedura valutativa a sportello, esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, il contributo è concesso con decreto del Direttore di Servizio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute entro il termine fissato degli avvisi, nei limiti della disponibilità finanziarie.
3. Per la procedura valutativa a bando, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, sono adottati con decreto del Direttore di Servizio:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a

- contributo, con indicazione dell'importo assegnato a ciascun progetto, nonché dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio stabilita dagli avvisi;
 - c) l'elenco dei progetti non ammissibili con indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità.
4. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione individuale dell'esito del procedimento.
 5. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore di Servizio entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nei procedimenti a graduatoria e dalla data della presentazione della domanda nei procedimenti a sportello.
 6. Gli avvisi possono prevedere che, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 3, sia comunicata dall'ufficio l'assegnazione del contributo ai beneficiari, con fissazione di un termine perentorio, non superiore a 20 giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.
 7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede con lo scorrimento della graduatoria.

articolo 8 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative al progetto finanziato;
 - b) sono generate esclusivamente durante il periodo indicato dagli avvisi, chiaramente riferibili al progetto e totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto beneficiario del contributo.

articolo 9 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative a spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori e collaboratori;
 - b) spese per compensi a personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite all'iniziativa proposta, quale, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
 - c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlati al programma proposto e realizzatesi, a titolo esemplificativo, da imprese, cooperative e associazioni;
 - d) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili;
 - e) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta, per un importo complessivo non superiore al 30% delle spese ammissibili;
 - f) canone di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto;
 - g) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;

- h) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti.

articolo 10 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - b) spese telefoniche;
 - c) spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - d) spese postali e bancarie;
 - e) retribuzione di personale impegnato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario;
 - f) spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;
 - g) spese per l'acquisto di beni mobili immobili o strumentali;
 - h) imposta sul valore aggiunto (iva), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - i) tasse ed imposte al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario;
 - j) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - k) spese di tesseramento, quale, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione ad associazioni, cooperative.

articolo 11 rendicontazione e documentazione

1. Entro il termine stabilito dagli avvisi, i beneficiari presentano all'ufficio idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli dal 41 al 43 della legge regionale 7/2000, nonché l'eventuale ulteriore documentazione prevista dallo stesso.
2. È ammessa la proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il termine stabilito di cui al comma 1.
3. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione della struttura presso la propria sede la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo.

articolo 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

articolo 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE